

**LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2004, N. 4**

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»<sup>1 2</sup>**

**Art. 1 (Indennità e diaria)**

1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.<sup>3</sup>

**Art. 2 (Assegno vitalizio)**

1. *(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 3 (Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> In B.U. 9 novembre 2004, n. 45.

<sup>2</sup> Si veda, anche, la l.r. 30 giugno 2008, n. 4.

<sup>3</sup> Si veda, anche, la l.r. 30 giugno 2008, n. 4.

<sup>4</sup> L'articolo ha sostituito l'art. 4 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2.

**Art. 4 (Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà)**

1. *(omissis)*<sup>6</sup>

**Art. 5 (Norme non applicabili)**

1. *(omissis)*<sup>7</sup>

**Art. 6 (Norma transitoria)**

1. Il Consigliere eletto nella XIV Legislatura e nelle successive Legislature che abbia effettuato periodi di mandato nelle Legislature fino alla XIII e che non abbia maturato alcun diritto all'assegno vitalizio, previa restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati dal fondo, ha diritto ad integrare il proprio montante al fine di avvantaggiarsi della disciplina prevista dall'articolo 4-ter, comma 5, lettera c). L'Ufficio di Presidenza determinerà con proprio regolamento le relative modalità operative.

2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall'indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> L'articolo ha aggiunto l'art. 4-*bis* e l'art. 4-*ter* dopo l'art. 4 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2.

<sup>6</sup> L'articolo ha sostituito l'art. 5 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2.

<sup>7</sup> L'articolo ha sostituito l'articolo 6 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2.

<sup>8</sup> Comma sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 30 giugno 2008, n. 4.

3. All'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 le parole "comma 8" vengono sostituite dalle parole "comma 11".<sup>9</sup>

**Art. 7 (Norma finanziaria)**

1. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'anno 2005 e per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.<sup>10</sup>

**Art. 8 (Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

---

<sup>9</sup> Si veda, anche, la l.r. 30 giugno 2008, n. 4.

<sup>10</sup> Si veda, anche, la l.r. 30 giugno 2008, n. 4.

*Allegato A)*

**Tabella con le percentuali di riferimento  
dell'assegno vitalizio all'indennità  
parlamentare (articolo 4, comma 2)**

<b>Anni</b>	<b>percentuale</b>
1	3,80
2	7,60
3	11,40
4	15,20
5	19,00
6	22,80
7	26,60
8	30,40
9*	34,20

---

due Legislature	38,00
11	41,80
12	45,60
13	49,40
14	53,20
15	57,00
16	60,80
17	64,60
18	68,40
19	72,20
20 e oltre	76,00

\* i riferimenti riguardanti le annualità da 1 a 9 sono applicabili solamente in caso di decesso per il computo della quota del 65 per cento a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 4, comma 8, nonché ai sensi delle disposizioni transitorie.